

TASI (comunicazione del 6 Ottobre 2014)

La legge 147/20013 ha introdotto la TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili).

La TASI deve essere pagata da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai sensi dell'IMU.

Se l'immobile è detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale di godimento ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante pagherà la TASI nella misura del 30% mentre il titolare del diritto reale di godimento pagherà il 70%.

La TASI si calcola applicando l'aliquota di riferimento (vedi tabella sottostante) sul valore imponibile determinato ai fini dell'IMU.

Per l'anno 2014, il pagamento della prima rata va effettuato entro il 16.10.2014 e la rata di saldo entro il 16.12.2014.

Per il solo anno 2014 è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.12.2014.

Codici tributo	Aliquote
3958 per abitazione principale e pertinenze	1,50 ‰
3959 per fabbric. Rurali ad uso strumentale	0,50 ‰ per valori fino a €. 150.000,00 ai fini IMU 1,00 ‰ per valori eccedenti €. 150.000,00 ai fini IMU
3960 per aree fabbricabili	
3961 per altri fabbricati	0,25 ‰ Immobili appartenenti al Gruppo Catastale A, tranne A10, per valori inferiori a € 130.000,00 ai fini IMU 1,00 ‰ Immobili appartenenti al Gruppo Catastale A, tranne A10, per valori superiori a € 130.000,00 ai fini IMU 0,50 ‰ Immobili appartenenti al Gruppo Catastale D, per valori inferiori a € 1.000.000,00 ai fini IMU 1,00 ‰ Immobili appartenenti al Gruppo Catastale D, per valori superiori a € 1.000.000,00 ai fini IMU 0,50 ‰ Immobili in categorie diverse dalle precedenti per valori inferiori a € 150.000,00 ai fini IMU 1,00 ‰ Immobili in categorie diverse dalle precedenti per valori superiori a € 150.000,00 ai fini IMU

Nella locuzione "Immobili in categorie diverse" sono da ricomprendere le seguenti unità immobiliari: (A/10- Gruppo Catastale B - Gruppo Catastale C tranne C2-C6-C7 se pertinenze di abitaz. principali -Gruppi Catastali E ed F e aree fabbricabili).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del Regolamento IUC, capitolo TASI: nel caso di abitazioni principali appartenenti ad una delle seguenti categorie catastali: A2 – A3 – A4 –A5 –A6 e A7 e relative pertinenze e con reddito complessivo imponibile (di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se monoparentale o derivante da unione di fatto) non superiore a euro 15.000,00 sarà riconosciuta una riduzione sull'aliquota nella percentuale dell'8%, in questo caso l'aliquota da applicare sarà pari all'1,38 per mille. Le richieste di riduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze legate alla classe di reddito imponibile devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo, limitatamente al primo anno di applicazione. Sarà considerata la classe di reddito derivante dalla dichiarazione in cui sono riportati i redditi e il patrimonio relativi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza del tributo.